

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2020**  
**192/2020/R/COM**

**ULTERIORE PROROGA DELLE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 IN TEMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'EVOLUZIONE DI DETTE MISURE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112<sup>a</sup> *bis* riunione del 28 maggio 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (di seguito: dPCM 10 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (di seguito: dPCM 26 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (di seguito: dPCM 17 maggio 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, in particolare il suo Allegato A, recante “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (di seguito: Codice di rete tipo della distribuzione gas o CRDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, in particolare il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/202/R/EEL, in particolare l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, in particolare il suo Allegato A, recante “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel, di adozione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice tipo del trasporto elettrico o CTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e, in particolare il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT)
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 60/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 116/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 117/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 117/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 124/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 124/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 148/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 148/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 149/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 149/2020/R/COM);
- i chiarimenti in ordine alla deliberazione 116/2020/R/COM pubblicati sul sito dell’Autorità in data 15 aprile 2020 e in data 4 maggio 2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 79/99 e del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola le modalità di accesso ed erogazione dei servizi in cui si articolano i settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/2020, è stata prevista l’adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all’articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da COVID-19;
- in attuazione del suddetto decreto-legge, si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l’estensione all’intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all’articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti territoriali; in particolare, con il già richiamato dPCM 8 marzo 2020, e al fine di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, sono state previste specifiche misure igienico-sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, prevedendo, fino al 3 aprile 2020, rispettivamente, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio dei servizi di ristorazione e quelli relativi alla persona, nonché la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di alcune di cui è stato ritenuto necessario assicurare la continuità, individuate nell’allegato 1; tale elenco è stato successivamente aggiornato e ampliato con l’inserimento di ulteriori attività produttive e commerciali;
- successivamente, il decreto-legge 19/2020 ha previsto che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso e

per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone, nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, in analogia alle misure già varate con i decreti di cui ai precedenti punti; le misure sopra citate sono accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione;

- tale situazione, estesa sull'intero territorio nazionale, ha comportato evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali, disagi che possono anche riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali con i rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- in tale contesto, l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, misure di tutela, tra le quali la deliberazione 60/2020/R/COM, con cui ha inteso tutelare i clienti finali e talune imprese dalle difficoltà e dai disagi connessi all'applicazione della sua regolazione che consente al venditore al dettaglio di sospendere l'erogazione del servizio nei casi di inadempimento del cliente alle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità);
- in particolare, con tale provvedimento, l'Autorità ha disposto che le c.d. procedure di gestione della morosità previste dalla regolazione dei contratti di somministrazione al cliente finale non trovino applicazione con riferimento all'intero periodo di efficacia del predetto dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le predette procedure di gestione della morosità contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente e si conclude con la disalimentazione fisica del punto di prelievo/riconsegna o, nell'impossibilità di tale disalimentazione, con la risoluzione del contratto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza);
- i clienti finali beneficiari della suddetta misura sono stati individuati:
  - con riferimento al settore dell'energia elettrica, nei clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV;
  - con riferimento al settore del gas naturale, nei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG nonché alle lettere b) e d) del medesimo comma, ma con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- anche a fronte di alcune segnalazioni di venditori che operano nel mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di loro associazioni rappresentative, l'Autorità ha riconosciuto che il divieto di attivare le procedure di sospensione, disposto dalla citata deliberazione 60/2020/R/COM, potrebbe

comportare effetti problematici per i predetti venditori che non dispongono, ancorché per un periodo di tempo limitato, del principale strumento di tutela del proprio credito e di pressione nei confronti dei clienti finali beneficiari della suddetta deliberazione 60/2020/R/COM;

- pertanto, l’Autorità ha adottato la deliberazione 116/2020/R/COM con cui ha inteso fornire tutela ad almeno quattro diversi ordini di esigenze dei venditori ritenute meritevoli, esigenze che interessano specificamente la corretta esecuzione dei contratti di trasporto di energia elettrica e dei contratti di distribuzione di gas naturale (e che sono necessari a garantire l’esecuzione fisica dei contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, per i quali trovano applicazione le disposizioni della deliberazione 60/2020/R/COM); in particolare, per quel che qui rileva:
  - in primo luogo, l’Autorità ha ritenuto che l’eventuale incremento della morosità da parte dei clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, e il venir meno degli strumenti di pressione efficaci quali le procedure di gestione della morosità (ancorché limitato ai soli clienti finali che beneficiano delle misure della deliberazione 60/2020/R/COM), avrebbe potuto determinare effettivamente una minore disponibilità di liquidità da parte dei venditori con potenziali difficoltà ai fini dell’esatto adempimento alle fatture emesse dal distributore per i servizi di trasporto di energia elettrica e/o di distribuzione di gas naturale; in particolare, tali potenziali minori incassi che i venditori avrebbero potuto registrare nel periodo in cui non operavano le procedure di gestione della morosità (10 marzo – 3 aprile 2020) assumevano rilievo con riferimento alle fatture emesse dai distributori che:
    - (a) con riferimento al servizio di trasporto di energia elettrica, ai sensi del § 5 del Codice tipo di trasporto elettrico (CTTE) avrebbero dovuto avere scadenza verso la metà e verso la fine del mese di aprile 2020; (b) con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, avrebbero dovuto avere scadenza (ai sensi del § 12.4.5 del Codice di rete tipo per la distribuzione gas – CRDG) il 30 aprile 2020;
  - al fine, quindi, di tutelare la connessa esigenza degli utenti del trasporto elettrico e della distribuzione di gas naturale, l’Autorità ha deciso, con riferimento alle fatture relative a detti servizi con scadenza nel mese di aprile 2020, di sospendere le c.d. *procedure di inadempimento* esclusivamente in relazione a possibili mancati pagamenti da parte di clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/COM (per *procedure di inadempimento* si intende l’insieme dei rimedi – previsto, per il settore elettrico, dal § 5 dell’Allegato B del CTTE e dagli articoli 20 e 21 del TIMOE, nonché, per il settore del gas naturale, dagli articoli 26 e 26bis della deliberazione 138/04 e dal § 13.2 del CRDG – il quale si articola in una serie ordinata di atti che si succedono nel tempo e che, in estrema sintesi, prende avvio da un sollecito/diffida e si conclude, in caso di perdurante mancato pagamento o di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, con la risoluzione del contratto e l’attivazione dei servizi di ultima istanza);

- peraltro, in ragione della difficoltà di identificare la quota parte degli importi delle fatture emesse dai distributori, riconducibili ai soli punti di prelievo/riconsegna beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, l’Autorità ha adottato criteri semplificati, di agevole e rapida implementazione, facendo riferimento a una quota percentuale del fatturato che costituisca, in ciascuno dei due settori, una stima attendibile del livello medio dei mancati incassi generati dai clienti beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM; a tal fine, l’Autorità ha disposto la sospensione delle *procedure di inadempimento* qualora, rispetto alle fatture con scadenza nel mese di aprile 2020:
  - l’utente del trasporto di energia elettrica abbia versato almeno il 70% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione (comma 1.1 della deliberazione 116/2020/R/COM), fermo restando l’obbligo di versamento degli interi importi della fattura di trasporto che si riferiscono a punti alimentati ai livelli di tensione diversi dalla bassa tensione;
  - l’utente della distribuzione del gas naturale abbia versato almeno l’80% dell’importo complessivamente fatturato (comma 1.3 della deliberazione 116/2020/R/COM);
- anche a fronte dell’utilizzo di tali criteri semplificati, l’Autorità ha ritenuto necessario, da un lato, esplicitare il fatto che la sospensione delle *procedure di inadempimento* non comporta alcuna deroga ai termini di pagamento, cui gli utenti devono adempiere con la dovuta diligenza e correttezza, “*astenendosi dal porre in essere ogni tipo di comportamento contrario a correttezza e buona fede, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, omettere di corrispondere all’impresa distributrice quanto incassato dalla propria clientela*” (comma 1.5 della deliberazione 116/2020/R/COM), dall’altro lato, chiarire che l’applicazione di criteri semplificati non deroga agli obblighi di versamento degli ammontari fatturati dai distributori relativi ai clienti esclusi dall’ambito di applicazione della deliberazione 60/2020/R/COM (chiarimenti 15 aprile 2020);
- in secondo luogo, l’Autorità ha deciso di tenere conto, relativamente ai soli utenti del trasporto di energia elettrica, di evitare che le difficoltà incontrate nel pagamento delle fatture di aprile 2020 possano comportare, per effetto delle disposizioni di cui al § 4.7 e di cui ai §§ 3.2 e 3.3 dell’Allegato B al CTTE, la perdita del diritto di accedere alle c.d. garanzie alternative (*rating e parent company guarantee*), ovvero l’obbligo di maggiorare la c.d. garanzia ordinaria (fideiussione o deposito cauzionale) in precedenza prestata;
- pertanto, la deliberazione 116/2020/R/COM (comma 2.1) ha disposto che, ai fini dell’applicazione delle predette clausole del CTTE, non si tenga conto dei ritardi del pagamento delle fatture con scadenza nel mese di aprile 2020, con esclusivo riferimento alla quota degli importi per i quali è prevista la sospensione dell’avvio delle procedure di inadempimento;

- in terzo luogo, l’Autorità è anche intervenuta con riferimento agli adempimenti in tema di garanzie previsti dal CTTE e dal CRDG al fine di far fronte alle possibili difficoltà che, nell’attuale contesto di restrizioni e di limitazioni anche agli esercizi commerciali, gli utenti del trasporto e della distribuzione potrebbero incontrare nell’ottenere, dai competenti istituti bancari e assicurativi, il rilascio di nuove fideiussioni o il loro adeguamento, rinnovo, reintegrazione; in sintesi, la deliberazione 116/2020/R/COM (articoli 2 e 4) ha incrementato i termini:
  - per la presentazione, per la maggiorazione e per il rinnovo delle garanzie finanziarie;
  - della disciplina degli inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie ai sensi dei §§ 5.11-5.13 dell’Allegato B al CTTE e i cui termini non risultano scaduti alla data di entrata in vigore della deliberazione 116/2020/R/COM;
  - per l’adeguamento delle garanzie finanziarie di cui ai §§ 2.11, 2.12, 2.15 dell’Allegato B al CTTE e di cui al § 7.3 del CRDG, qualora l’adeguamento sia dovuto in conseguenza a un incremento di punti di prelievo/riconsegna acquisiti dall’utente (e inseriti nel relativo contratto di trasporto/distribuzione) in un momento anteriore al 10 marzo 2020;
- in quarto luogo, l’Autorità ha anche previsto che, qualora il *rating* di un utente del trasporto o della distribuzione sia declassato in conseguenza dell’attuale contesto sanitario connesso con l’epidemia da COVID-19, ai fini dell’applicazione dei requisiti di mantenimento del *rating* (cfr. § 4.1, lett.c, dell’Allegato B al CTTE e § 7.1 del CRDG), siano provvisoriamente riconosciuti – quali livelli minimi del giudizio di *rating* ammissibile – i livelli BB+ di *Standard & Poor’s Corporation* e Ba1 di *Moody’s Investors Service*, nonché, per il settore elettrico anche il livello BB+ di *Fitch Rating* e in caso di diversa agenzia di *rating* ammessa, almeno equipollente a uno dei tre predetti livelli (cfr. articolo 3 e comma 4.3 della deliberazione 116/2020/R/COM);
- da ultimo, in ragione del fatto che le misure sopra introdotte avrebbero potuto parimenti ingenerare difficoltà per i distributori a versare – alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) – gli oneri generali di sistema fatturati ai propri utenti, l’Autorità (articolo 5 deliberazione 116/2020/R/COM) ha deciso di riconoscere a questi ultimi, con riferimento agli adempimenti previsti dalla regolazione rispetto alle fatture dei servizi di trasporto e di distribuzione con scadenza nel mese di aprile, la facoltà di versare alla CSEA e al GSE, in luogo dell’intero importo degli oneri generali di sistema fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, comunque entro un limite minimo necessario a garantire, rispetto agli adempimenti del mese di aprile, la capienza dei conti relativi alle attività finanziate dai suddetti oneri generali (80% del fatturato relativo ai punti di prelievo in bassa tensione, per il trasporto elettrico; 90% dell’intero fatturato, per la distribuzione di gas naturale);

- la deliberazione 116/2020/R/COM ha limitato l'applicazione delle suddette misure al periodo compreso tra l'1 e il 30 aprile 2020, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale adozione, da valutarsi "*previa acquisizione e analisi dell'andamento dei volumi di servizio erogato nel mese di marzo 2020*", di ulteriori disposizioni finalizzate a garantire un supporto degli effetti finanziari sugli operatori connessi alla sospensione delle *procedure di inadempimento* e alla contrazione dei prelievi e alla conseguente riduzione dei gettiti tariffari relativi alle tariffe di rete (commi 6.1 e 6.3).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- col dPCM 1 aprile 2020, è stato prorogato dal 3 aprile al 13 aprile 2020 il periodo di efficacia delle misure di cui ai dPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020; il predetto termine è stato poi ulteriormente differito al 3 maggio dal dPCM 10 aprile 2020, il quale ha, tra l'altro, confermato le limitazioni specifiche di spostamento dei cittadini e la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, aggiornando gli elenchi delle attività autorizzate a essere proseguite;
- in conseguenza del dPCM 1 aprile 2020, l'Autorità è intervenuta d'urgenza, con la deliberazione 117/2020/R/COM, a prorogare per analogo periodo (sino al 13 aprile 2020) le disposizioni di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM, relative alla procedure di sospensione dei contratti di somministrazione di energia (integrate di ulteriori misure di tutela del cliente finale che non abbia potuto adempiere al pagamento delle fatture i cui ordinari termini di pagamento ricadano nel periodo di vigenza delle misure governative di contenimento, ovvero che siano state emesse in tale periodo, o che ne contabilizzino i consumi);
- inoltre, con la successiva deliberazione 124/2020/R/com, l'Autorità ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/com come integrata dalla deliberazione 117/2020/R/com, in esito al protrarsi, fino a quella data, delle severe misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19; con la medesima deliberazione 124/2020/R/com, l'Autorità ha anche evidenziato che quest'ultima proroga, fino al 3 maggio 2020, è stata disposta anche in ragione dei tempi necessari per la disponibilità dei primi dati utili per compiere una più accurata valutazione e un bilanciamento più ponderato degli interessi in gioco (tali dati si riferiscono alla quota degli importi incassati rispetto a quanto fatturato ai clienti finali con scadenza nel mese di marzo e agli importi versati dagli utenti del trasporto/di distribuzione ai distributori a fine marzo e nel corso del mese di aprile);
- in tale prospettiva, nel corso del mese di aprile, l'Autorità ha formulato specifiche richieste di informazioni necessarie per rilevare (a) l'andamento dei tassi di mancato pagamento dei clienti finali nel periodo considerato e (b) l'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM rispetto ai dati di fatturato in scadenza nel mese di marzo e di aprile e dei relativi importi effettivamente incassati dai distributori;

- il protrarsi, per l'intero mese di aprile, delle misure adottate con la deliberazione 60/2020/R/COM ha determinato il permanere, per il successivo mese di maggio, in termini quasi analoghi, delle esigenze degli utenti del trasporto e della distribuzione (nonché delle correlate esigenze dei distributori) alle quali l'Autorità aveva garantito tutela mediante la deliberazione 116/2020/R/COM; pertanto, anche alla luce delle evidenze emerse dalle informazioni acquisite in merito all'andamento degli incassi nel mese di marzo 2020, con riferimento alla clientela finale beneficiaria delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM, l'Autorità, con la deliberazione 149/2020/R/COM, ha adottato nuove misure urgenti in tema di erogazione dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale;
- in particolare, e in estrema sintesi, con quest'ultimo provvedimento, l'Autorità ha:
  - sospeso le *procedure di inadempimento* con riferimento alle fatture di trasporto di energia elettrica in scadenza nel mese di maggio e con riferimento alle fatture di distribuzione del gas naturale in scadenza fino al 1 giugno 2020, senza modificare le modalità applicative semplificate previste dalla deliberazione 116/2020/R/COM;
  - prorogato, anche per il mese di maggio, le disposizioni di cui al comma 2.1, nonché dell'articolo 3 e del comma 4.3 della deliberazione 116/2020/R/COM, in tema di accesso alla garanzia alternativa e in tema di disciplina sull'accesso al *rating* in caso di declassamenti dovuti all'attuale contesto congiunturale;
  - esteso anche al mese di maggio 2020 l'incremento dei termini (previsto dai commi 2.2 e 4.1 della deliberazione 116/2020/R/COM), assegnati all'utente del trasporto e della distribuzione per adempiere agli obblighi in tema di presentazione, rinnovo, maggiorazione, integrazione delle garanzie finanziarie; tuttavia, tale estensione è stata limitata a quei soli adempimenti sorti nel mese di maggio, o a quegli adempimenti sorti anteriormente ma per i quali l'utente non ha ancora beneficiato delle richiamate misure vigenti nel mese di aprile;
  - deciso inoltre di fornire tutela all'ulteriore esigenza – ritenuta meritevole – evidenziata da alcuni operatori che hanno lamentato un onere eccessivo derivante dall'applicazione degli interessi moratori (previsti dal § 6.1 dell'Allegato C al CTTE e dal § 12.4.6 del CRDG) nei casi di (possibile) inesatto pagamento delle fatture emesse dai distributori con scadenza nei mesi di aprile e di maggio/1 giugno 2020; in particolare, l'Autorità ha quindi deciso di: (a) non far applicare gli interessi per il mancato o ritardato pagamento delle predette fatture (con esclusivo riferimento agli importi per i quali è stato sospeso l'avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture dell'utente del trasporto di energia elettrica e per i quali è stata sospesa l'escussione delle garanzie o la diffida ad adempiere per l'utente della distribuzione di gas naturale); (b) non far applicare gli interessi con riferimento agli importi per i quali le procedure di sollecito e diffida o di escussione o reintegro delle garanzie prestate sono state estese di 15 giorni lavorativi, per detto periodo di estensione;

- prorogato le garanzie previste dalla deliberazione 116/2020/R/COM a tutela delle corrispondenti esigenze dei distributori, rispetto ai loro obblighi di versamento degli oneri generali di sistema nei confronti della CSEA e del GSE, anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla regolazione rispetto alle fatture dei servizi di trasporto e di distribuzione con scadenza nel mese di maggio (e 1 giugno) 2020.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- col dPCM 26 aprile 2020 sono state definite misure di contenimento meno restrittive che, rispetto alle precedenti, hanno allentato le limitazioni alla libertà di spostamento nonché allo svolgimento delle attività economiche; in particolare, sino al 17 maggio 2020, sono rimaste in vigore le restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche e, a decorrere dal 18 maggio 2020, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 33/2020, hanno cessato di produrre effetti le misure contenitive in precedenza adottate e, con dPCM 17 maggio 2020, sono state adottate nuove disposizioni per la riapertura graduale delle attività;
- il mutato quadro normativo ha imposto all'Autorità di riconsiderare e rivalutare le esigenze di tutela della clientela finale originariamente destinataria delle richiamate misure, a fronte della necessità di garantire la tenuta complessiva del sistema (potenzialmente compromessa da un'applicazione estensiva e prolungata nel tempo delle disposizioni in tema di procedure di gestione della morosità); in tale nuovo scenario, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 148/2020/R/COM:
  - ha ritenuto meritevole di tutela l'esigenza di offrire ai clienti domestici, all'epoca soggetti a maggiori limitazioni ai propri spostamenti, un percorso di rimozione graduale delle misure di protezione della deliberazione 60/2020/R/COM, così da mitigare i disagi che ancora permangono nella gestione dei rapporti contrattuali con i rispettivi fornitori di energia (in termini di ritardi di pagamento o inadempimenti che in condizioni ordinarie non si realizzerebbero);
  - ha invece ritenuto recessive le esigenze di tutela dei clienti finali non domestici, originariamente beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, a fronte del paventato rischio di minare l'equilibrio del sistema (considerato anche il beneficio che essi comunque deriverebbero dalle disposizioni in tema di rateizzazione introdotte con la deliberazione 117/2020/R/COM, nonché, nel caso in cui il venditore voglia riattivare le procedure di morosità per i clienti inadempienti, l'obbligo, per i venditori, di rinnovare la costituzione in mora del cliente);
- pertanto, con la citata deliberazione 148/2020/R/COM, l'Autorità ha prorogato, sino al 17 maggio 2020, le disposizioni in tema di procedure di gestione della morosità previste dalla deliberazione 60/2020/R/COM, limitando però l'ambito soggettivo dell'intervento ai soli clienti finali domestici di cui al comma 2.3,

- lettera a), del TIV e di cui al comma 2.3, lettere a) e b) (questi ultimi per consumi sino a 200.000 Smc/anno) del TIVG;
- la suddetta decisione, di estendere anche nel mese di maggio le misure adottate con la deliberazione 60/2020/R/COM, ancorché con riferimento a un arco temporale ridotto, determina il permanere, per il successivo mese di giugno, delle esigenze degli utenti del trasporto e della distribuzione tutelate dalla deliberazione 116/2020/R/COM (come prorogate e integrate dalla deliberazione 149/2020/R/COM): infatti, l'incremento dei mancati incassi da parte dei clienti finali che i venditori potrebbero subire dal protrarsi delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM, anche se per una sola parte del mese di maggio, può comunque incidere negativamente sull'esatto pagamento delle fatture di trasporto e di distribuzione in scadenza nel mese di giugno;
  - nell'ottica di raccogliere informazioni puntuali circa le variazioni del tasso di morosità, aggiornando al contempo i dati già in precedenza raccolti, nel corso del mese di maggio, l'Autorità ha formulato specifiche richieste di informazioni necessarie per rilevare (a) l'andamento dei tassi di mancato pagamento dei clienti finali nel periodo considerato e (b) l'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM rispetto ai dati di fatturato dei servizi di trasporto e distribuzione in scadenza nel mese di maggio, anche aggiornando i dati già inviati con riferimento alle scadenze nel mese di marzo e di aprile nonché dei relativi importi effettivamente incassati dai distributori;
  - gli esiti di tali osservazioni mostrano una sostanziale continuità nei tassi di mancato incasso precedentemente rilevati durante l'emergenza con un leggerissimo incremento nel settore del gas naturale;
  - la limitazione dei soggetti beneficiari delle suddette misure, operata con la deliberazione 148/2020/R/COM, rende non più opportunamente dimensionati, in quanto sovradimensionati, i criteri semplificati della deliberazione 116/2020/R/COM, che identificavano una stima attendibile del livello medio dei mancati incassi generati dai clienti beneficiari della (originaria formulazione della) deliberazione 60/2020/R/COM;
  - inoltre, il mutamento del quadro normativo che, col dPCM 17 maggio 2020, ha fatto venir meno i presupposti per ulteriori proroghe della deliberazione 60/2020/R/COM e pone il problema di gestire gli eventuali versamenti dovuti ai distributori dai rispettivi utenti nei mesi di aprile, maggio e giugno in conseguenza della sospensione delle *procedure di inadempimento*; in tale prospettiva, peraltro, il comma 6.3bis della deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che con "*successivo provvedimento sono definite le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori*" nei mesi in cui è disposta la suddetta sospensione;
  - in particolare, potrebbero emergere situazioni di criticità per i predetti utenti, che potrebbero trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà a incassare tempestivamente i crediti vantati nei confronti dei clienti finali morosi che hanno beneficiato delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM: come già detto

sopra, da un lato, rispetto a tali crediti, i clienti finali che siano controparte di contratti conclusi sulla base di una offerta PLACET hanno diritto a una rateizzazione dell'eventuale morosità accumulata nel periodo di vigenza della sospensione delle procedure di gestione del credito; dall'altro lato, il venditore, prima di riattivare le varie fasi di tali procedure, è comunque tenuto nuovamente a costituire in mora il cliente finale moroso;

- tale situazione di ritardato incasso da parte dei venditori, utenti del trasporto e della distribuzione, può costituire dunque un ostacolo oggettivo, non imputabile a questi ultimi, a una pronta e tempestiva regolarizzazione delle relative posizioni debitorie nei confronti dei rispettivi distributori;
- quanto sopra, inoltre, può anche determinare una corrispondente difficoltà da parte dei distributori di regolarizzare le relative posizioni di inesatto o tardivo adempimento degli oneri generali di sistema da versare a CSEA e al GSE oggetto delle predette fatture;
- da ultimo, sono anche pervenute alcune segnalazioni di utenti che, pur manifestando apprezzamento per la decisione dell'Autorità di introdurre provvisoriamente un livello minimo di *rating* ammesso, a tutela degli utenti i cui giudizi di *rating* siano stati declassati a causa del contesto congiunturale connesso con l'epidemia da COVID-19, hanno evidenziato l'inadeguatezza dell'arco temporale di efficacia di tale previsione derogatoria, che la deliberazione 116/2020/R/COM limita ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
- in particolare, è stato segnalato che tale periodo sarebbe inadeguato rispetto alle finalità di tutela perseguite dalla norma derogatoria, se si considera che una società che ha potuto beneficiare della suddetta deroga nei mesi di aprile, maggio giugno 2020, potrebbe continuare ad avere l'esigenza di beneficiarne anche nei mesi successivi; anche dopo il mese di giugno 2020, infatti, il declassamento subito in precedenza potrebbe continuare a operare, sia in quanto la situazione di emergenza non risulta cessata, sia in ragione delle tempistiche ordinariamente seguite dalle agenzie di *rating* per effettuare le revisioni dei giudizi rilasciati alle società interessate.

**RITENUTO CHE:**

- siano meritevoli di tutela le esigenze degli utenti del trasporto e della distribuzione descritte nei limiti chiariti nel precedente gruppo di considerati;
- sia pertanto necessario, in primo luogo, prorogare, per l'intero mese di giugno, le disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM, come integrate dalla deliberazione 149/2020/R/COM, salvo quanto di seguito precisato:
  - ai fini della sospensione delle *procedure di inadempimento* anche con riferimento alle fatture con scadenza nel mese di giugno, sia necessario modificare i criteri semplificati di applicazione originariamente previsti, in ragione della ridefinizione dei soggetti che, ai sensi della deliberazione 148/2020/R/COM, hanno beneficiato, sino al 17 maggio 2020, delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM anche alla luce dei valori emersi dalle

raccolte dati effettuate sopra citate e dell'esigenza di semplicità applicativa e del relativo contenimento dell'aggravio amministrativo per gli operatori interessati;

- sia altresì necessario adeguare per il medesimo motivo le percentuali disposte dalla deliberazione 116/2020/R/com nell'ambito delle garanzie ivi previste a tutela delle esigenze delle imprese distributrici di energia elettrica, rispetto ai loro obblighi di versamento degli oneri generali di sistema nei confronti della CSEA e del GSE;
- la predetta decisione, così come le misure adottate con le deliberazioni 116/2020/R/COM e 149/2020/R/COM, rivesta carattere d'urgenza tale da non consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- sia altresì opportuno, in secondo luogo, in assenza di una particolare situazione d'urgenza (atteso che le misure di versamento a saldo degli ammontari non versati dagli utenti e dai distributori non potranno trovare applicazione prima del mese di luglio 2020), avviare un apposito procedimento per l'adozione del provvedimento di cui al comma 6.3*bis* della deliberazione 116/2020/R/COM, volto anche a tutelare le esigenze degli utenti del trasporto e della distribuzione, nonché dei relativi distributori, sopra rappresentate, nonché finalizzato a definire la conclusione delle deroghe alla gestione delle garanzia in caso di *downgrade* del *rating*

## **DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione 116/2020/R/com, così come modificata e integrata dalla deliberazione 149/2020/R/com, come segue:
  - 1.1 all'articolo 1, dopo il comma 1.1 è aggiunto il seguente comma 1.1bis:

“Nell'ambito del servizio di trasporto di energia elettrica, con riferimento alle fatture di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato C al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (CTTE) con scadenza nel mese di giugno, è sospeso, nei confronti di ciascun utente del trasporto, l'avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, di cui al paragrafo 5.1 dell'Allegato B al CTTE, qualora sia stato versato almeno il 90% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione”;
  - 1.2 all'articolo 1, dopo il comma 1.3 è aggiunto il seguente comma 1.3bis:

“Nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, con riferimento alle fatture relative al servizio di distribuzione di cui al paragrafo 12.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG) con scadenza successiva al 1 giugno e fino al 30 giugno, è sospesa, nei confronti

di ciascun utente della distribuzione, l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai paragrafi 7, 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04 o, in mancanza di garanzia prestata, 13 la diffida ad adempiere di cui al paragrafo 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04, qualora sia stato versato almeno l'90% dell'importo fatturato.”;

1.3 all'articolo 5:

i. al comma 5.1 le parole “aventi scadenza di pagamento nel periodo di cui al comma 6.1” sono sostituite con le parole “aventi scadenza di pagamento nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020”;

ii. dopo il comma 5.1, è aggiunto il seguente comma 5.1bis:

“Le imprese distributrici di energia elettrica possono avvalersi della facoltà di versare, in luogo degli importi previsti dalla regolazione vigente e limitatamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione, a CSEA e al GSE nei termini previsti dalla regolazione, il maggiore tra l'90% del fatturato mensile, con riferimento ai medesimi punti, per oneri generali di sistema relativo alle fatture di trasporto aventi scadenza di pagamento nel mese di giugno e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.”;

1.4 all'articolo 6, comma 6.1 le parole “fino al giorno 1 giugno 2020” sono sostituite con le parole “fino al giorno 30 giugno 2020”;

2. di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento finalizzati a definire le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori nel periodo che va dall' 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020 nonché finalizzato a definire la conclusione delle deroghe alla gestione delle garanzie in caso di *downgrade* del *rating*;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della deliberazione 116/2020/R/COM che ne recepisce le integrazioni e modifiche sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*